



QUANDO ANDARE IN PENSIONE E COME?

Indicazioni per chi vuole saperne di più sulla nuova normativa

Il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011, cioè prima dell'entrata in vigore del "decreto Salva Italia", i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Quindi:

↳ Per la pensione di vecchiaia occorrono:

- per le donne 61 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
- per gli uomini 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi.

↳ Per le pensioni di anzianità:

- quanti avranno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione a prescindere dall'età anagrafica;
- chi non ha raggiunto i 40 anni di anzianità può utilizzare il sistema della quota 96: 60 anni di età con 36 anni di contributi, o, in alternativa, 61 anni con 35 anni di contributi.

Tutti i dipendenti che hanno maturato i requisiti di cui sopra entro il 31/12/2011, non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1°/1/2012.

Ne consegue che nell'anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota - o comunque dei requisiti - previsti per la pensione.

A decorrere dal 1° Gennaio 2012:

- ✓ i dipendenti pubblici (uomini e donne) avranno diritto alla pensione di vecchiaia una volta compiuti i 66 anni e siano in presenza di un'anzianità contributiva minima di 20 anni.
- ✓ l'accesso alla pensione anticipata – quindi ad età inferiore ai requisiti anagrafici di cui sopra - è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese per l'anno 2014. Sui contributi versati fino al 31/12/2011 è applicata una riduzione dell' 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età. La riduzione sale al 2% per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due.

E' stata soppressa la finestra mobile: la pensione decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività.

Vige ancora la norma che consente alla donne, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, di andare in pensione con i requisiti di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi), se scelgono l'applicazione del solo metodo contributivo per il calcolo dell'assegno mensile, cosa che determinerà però una riduzione del 30% dell'importo della pensione.

Con le nuove regole, è possibile ritirarsi da lavoro anche dopo aver maturato i requisiti di vecchiaia, fino all'età di 70 anni.

Anche dopo la riforma i dipendenti potranno chiedere - e le amministrazioni potranno accordare - il trattenimento in servizio oltre i limiti di età (art. 72 del d.l. n. 112 del 2008), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, e quindi 66 anni. Il trattenimento da 66 anni a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime.

I dipendenti, invece, che nell'anno 2012 compiono i 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 2011), rimangono soggetti al regime precedente e l'amministrazione può accordare il trattenimento da 65 anni a 67 anni se l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, a meno che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero. Inoltre per tali dipendenti la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi, anche per il personale dirigente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Dall'anno 2013 le amministrazioni potranno precedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e di 41 anni e 5 mesi per le donne.

Rimane salvo anche dopo la riforma che l'amministrazione, in caso di domanda, è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno raggiunto il requisito di contribuzione minima per la maturazione del diritto alla pensione.

E' stato abrogato alla data di entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 l'istituto dell'esonero, tranne che per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 2011.

Da quest'anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:

- 1) Compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato;
- 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età aventi valore, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 marzo 2012.